



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 12 del registro

Data 4 febbraio 2020

Oggetto: Ricorso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese promosso dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri.
Ricorso innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dalla sig.ra xxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente.
CIG: Z422BD8E7C

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di febbraio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto f.f. dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Ricorso innanzi al Tribunale

Civile di Termini Imerese promosso dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Ricorso innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dalla sig.ra xxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente. CIG: Z422BD8E7C», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to. dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Visto il ricorso notificato a questo Ente mediante pec, dall'avv. Giovanni Rizzo, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 15.01.2020 al n. 1495, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in proprio e n. q. di esercente la potestà sul figlio minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dal predetto avv. Giovanni Rizzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Villabate nel Corso Vittorio Emanuele n. 560, cita questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese all'udienza del 11.02.2020 per chiedere *reiectionis adversis*:

Preliminarmente: accogliere l'istanza cautelare, ordinando al Comune di Misilmeri di porre fine alla condotta discriminatoria assegnando immediatamente al minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx un assistente alla comunicazione per un numero di 10 ore settimanali;

Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto:

1) Accertare e dichiarare il diritto del minore a essere assistito da un assistente alla comunicazione per un totale di 10 ore settimanali secondo il rapporto o la quantificazione determinato nel Piano Educativo Individualizzato;

2) Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Misilmeri, consistente nel non aver assegnato sin dall'inizio dell'anno scolastico un assistente alla comunicazione a favore del minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come previsto dal PEI per un totale di 10 ore settimanali non consentendo così al minore di poter usufruire del servizio scolastico alla stregua degli alunni normodotati;

3) Ordinare al Comune di Misilmeri di non ripetere in futuro la menzionata condotta discriminatoria, provvedendo anche per gli anni futuri a garantire al minore un numero di ore di assistenza alla comunicazione pari a 10 ore settimanali secondo il rapporto o la quantificazione determinato nel Piano Educativo Individuale;

4) Condannare il Comune di Misilmeri, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del minore da parametrarsi anche in rapporto all'effettiva durata dell'omissione del servizio oltre che in rapporto all'età del minore (anni 7) gravità della disabilità (elevata) natura del disagio (impossibilità a svolgere le ordinarie attività quotidiane);

5) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da da

distrarre in favore del difensore il quale dichiara di non aver percepito alcun compenso.

Vista la nota prot. n. 1611 del 16.01.2020, con la quale il Responsabile della Area 3 illustra le motivazioni, che qui si intendono riportate, per le quali chiede la costituzione in giudizio;

Visto il ricorso notificato a questo Ente mediante pec, dall'avv. Giovanni Rizzo, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 23.01.2020 al n. 2628, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, sig.ra xxxxxxxxxxxx n. q. di esercente la potestà sul figlio minore xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dal predetto avv. Giovanni Rizzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Villabate nel Corso Vittorio Emanuele n. 560, cita questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, a comparire innanzi al Tribunale di Palermo all'udienza del 26.5.2020 per chiedere *reiectionis adversis*:

Preliminarmente: accogliere l'istanza cautelare, ordinando al Comune di Misilmeri di porre fine alla condotta discriminatoria assegnando immediatamente al minore xxxxxxxxxxxxxxxx un assistente alla comunicazione per un numero di 15 ore settimanali;

Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del minore a essere assistito da un assistente alla comunicazione per un totale di 15 ore settimanali secondo il rapporto o la quantificazione determinato nel Piano Educativo Individualizzato;
- 2) Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Misilmeri, consistente nel non aver assegnato sin dall'inizio dell'anno scolastico un assistente alla comunicazione a favore del minore xxxxxxxxxxxxxxxx come previsto dal GLIS-GLHO del 15.02.2019 per un totale di 15 ore settimanali non consentendo così al minore di poter usufruire del servizio scolastico alla stregua degli alunni normodotati;
- 3) Ordinare al Comune di Misilmeri di non ripetere in futuro la menzionata condotta discriminatoria, provvedendo anche per gli anni futuri a garantire al minore un numero di ore di assistenza alla comunicazione pari a 15 ore settimanali secondo il rapporto o la quantificazione determina GLIS-GLHO del 15.02.2019;
- 4) Condannare il Comune di Misilmeri, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del minore da parametrarsi anche in rapporto all'effettiva durata dell'omissione del servizio oltre che in rapporto all'età del minore (anni 10) gravità della disabilità (elevata) natura del disagio (impossibilità a svolgere le ordinarie attività quotidiane);
- 5) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da da

distrarre in favore del difensore il quale dichiara di non aver percepito alcun compenso.

Vista la nota prot. n. 2812 del 23.01.2020, con la quale il Responsabile della Area 3 illustra le motivazioni, che qui si intendono riportate, per le quali chiede la costituzione in giudizio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, resistere ai ricorsi sopra richiamati ;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato, altresì, che in aderenza ai sopra citati principi informativi, a n. 3 professionisti esterni, iscritti nell'albo comunale degli avvocati, ai quali nel corso del 2019 e di quest'anno non sono stati conferiti incarichi, con pec del 30.01.2020, è stato chiesto di inoltrare il preventivo di spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Dato atto che alla data odierna sono pervenuti due preventivi di spesa, il primo trasmesso dell'avv. Annalaura Rubino, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 03.0.2020 al n. 3822, il secondo trasmesso dall'avv. Anna Canale, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 03.02.2020 al n. 3823;

Ritenuto che il preventivo più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello dell'avv. Anna Canale pari ad € 3.000,00, oltre accessori come per legge, per entrambi i due giudizi sopra richiamati;

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di

incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 3.806,40, comprensivo di c.p.a., spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. peg. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

- 1) Resistere al ricorso promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- 2) Resistere al ricorso promosso innanzi al Tribunale Palermo dalla sig.ra xxxxxxxxxxxx nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) Nominare l'Avv. Anna Canale del foro di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere al ricorso in commento;
- 4) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- 5) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.806,40, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. peg. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di

formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

- 6) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 03.02.2020

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 03.02.2020

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.2052 del 2020

Misilmeri, 03.02.2020

Il Responsabile sostituto f.f. dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Francesca Politi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 04.02.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 04.02.2020 al 19.02.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 20.02.2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 04.02.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
